

N. (omissis) RGNR

N. (omissis) RGGIP



Tribunale di Milano

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il Giudice per l'Udienza Preliminare dott.ssa Sara Cipolla,
all'esito dell'udienza in camera di consiglio del **25.03.2024**
ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

Ai sensi degli 442 e ss c.p.p.

nei confronti di:

- X

libero, presente ex art 420 co.2 ter cpp

Difeso di fiducia dall'Avv. Omissis

- Y;

libero, presente

Difeso di fiducia dall'Avv. Omissis

IMPUTATI

per i seguenti reati:

- A) *per il delitto p. e p. dagli artt. 81, 600 ter, 602 ter c. 5 c.p.*
- B) *per il delitto p. e p. dagli artt. 81, 609 quinquies c.p.*
- C) *per il delitto p. e p. dall'art. 612 comma 2 c.p.,*

PARTE CIVILE:

OMISSIS;

Conclusioni delle parti
(OMISSIS)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Svolgimento del processo

A seguito di richiesta di rinvio a giudizio (*omissis*), il sottoscritto Gup fissava udienza preliminare per il giorno 26.01.2023 ove, presenti gli imputati, dato atto della costituzione di parte civile della p.o. e della volontà di X e Y di avviare un percorso di giustizia riparativa rispetto al quale il difensore della parte civile, dichiarava la disponibilità della propria assistita di partecipare al suddetto percorso; dato altresì atto della volontà degli imputati di definire il processo con il rito abbreviato c.d. secco, rinviava, nulla opponendo il PM, all'udienza del 25.05.2023 per la decisione sulla ammissione al percorso di giustizia riparativa.

All'udienza del 25.05.2023, le difese degli imputati richiavano le memorie depositate e davano atto di aver individuato nel Centro di Giustizia Riparativa del Comune di Milano l'ente per lo svolgimento del programma di giustizia riparativa; davano, altresì, atto che i propri assistiti hanno intrapreso dei colloqui preliminari con la responsabile dell'ente dott.ssa *omissis*; anche il difensore della parte civile rappresenta che la p.o. [minorenne] ha avuto un colloquio con la dott.ssa *omissis*.

All'udienza del 12.07.2023, il difensore della parte civile ribadiva la volontà della propria assistita ad accedere ad un percorso di giustizia riparativa. Precisava che dopo il primo incontro la giovane aveva vissuto un comprensibile disagio nel rievocare la vicenda e, tuttavia, sia la stessa che il papà della minore ribadivano il proprio interesse al programma laddove lo stesso terrà conto dei tempi necessari alla persona offesa per la ripresa dei colloqui individuali.

Il Giudice provvedeva sull'istanza degli imputati con separata ordinanza pronunciata ai sensi dell'art.129 bis cp.

All'udienza del 6.12.2023, il Giudice dava atto della trasmissione da parte del Centro per Centro di Giustizia Riparativa del Comune di Milano, della relazione finale.

Le difese degli imputati precisavano che gli imputati stanno proseguendo il percorso psicologico intrapreso; in particolare, la difesa di *omissis* riferiva che lo stesso sta proseguendo il programma trattamentale presso il CPM *omissis*. La difesa di *omissis* precisava che il giovane sta proseguendo il percorso psicologico con la dott.ssa *omissis* che ha curato il programma di giustizia riparativa.

Formalizzata la richiesta di definizione del processo con rito abbreviato, il Giudice ammetteva il rito e rinviava per la discussione all'udienza del 7.03.2023.

A quell'udienza, il Giudice dava atto dell'avvenuto deposito della relazione della neuropsicologa *omissis* per *omissis*, della relazione di aggiornamento del percorso di giustizia riparativa per *omissis*.

Il difensore della parte civile produceva lettera manoscritta a firma della p.o.

Il Giudice dava la parola alle parti per la discussione: le parti concludevano rassegnando le conclusioni come indicate a verbale.

Il Giudice rinviava per repliche all'udienza del 25.03.2024 ove dato atto dell'assenza di repliche da parte del PM, il Giudice si ritirava in camera di consiglio, ove al termine della quale, pronunciava sentenza dando pubblica lettura del dispositivo.

In fatto
OMISSIS

In diritto

Sulla base degli atti contenuti nel fascicolo processuale che l'opzione del rito abbreviato ammesso rende pienamente utilizzabili, deve ritenersi corretta la qualificazione giuridica dei fatti e pacifica la riferibilità degli stessi agli odierni imputati.

OMISSIS

L'esito del percorso di giustizia riparativa

La giustizia riparativa è una forma di risoluzione del conflitto, complementare al processo, basata sull'ascolto e sul riconoscimento dell'altro con l'aiuto di un terzo imparziale chiamato "mediatore". Con la *restorative justice* non si cerca di ottenere la punizione dell'autore del reato ma piuttosto di risanare quel legame con la società spezzato dal fatto criminoso. Si instaura così un contatto diretto tra offeso e offensore, il quale permette al primo di esprimere i propri sentimenti ed emozioni in relazione alla lesione subita, e al secondo di responsabilizzarsi.

Nel nostro ordinamento, la giustizia riparativa non costituisce un metodo alternativo a quello della giustizia ordinaria vigente il principio costituzionale di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale (art 111 cost) ma assume un ruolo incidentale, incidente sul trattamento sanzionatorio

La giustizia riparativa acquista per la prima volta una disciplina nell'ambito del nostro ordinamento con il D.lgs. 150/2022 c.d. Riforma Cartabia la quale nel dettare le norme regolatrici dell'istituto dà attuazione ad atti normativi europei ed internazionali (cfr. **Direttiva UE 29/2012**, alla **Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. 19/99**, a **Dichiarazione di Venezia sul Ruolo della Giustizia riparativa in materia penale**, **Raccomandazione del Consiglio d'Europa relativa alla giustizia riparativa in materia penale, CM/Rec(2018)**).

La normativa di riferimento è contenuta negli articoli da 42 a 67 del d.lgs. 150/2022.

Nell'articolo 42 si rinviene la **definizione** di giustizia riparativa consistente in «*ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore*».

L'obiettivo del programma è quello di ottenere un **esito riparativo consistente nella** ricostruzione del legame spezzato tra vittima, reo e comunità.

L'esito riparatorio può essere **simbolico**, e quindi consistente in dichiarazioni, scuse formali, impegni comportamentali anche pubblici o rivolti alla società, accordi relativi alla frequentazione di persone o luoghi oppure **materiale**, come il risarcimento del danno, le restituzioni, l'adoperarsi per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o evitare che lo stesso sia portato a conseguenze ulteriori (art.56).

L'accesso al programma riparativo- da effettuarsi presso i **Centri per la giustizia riparativa-** è previsto **per qualsiasi reato** a prescindere dalla gravità, e la richiesta può essere presentata **in ogni stato e grado del procedimento**, nella fase esecutiva della pena o della misura di sicurezza, dopo l'esecuzione delle stesse e all'esito di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità, anche ai sensi dell'articolo 344-bis del codice di procedura penale, o per intervenuta causa estintiva del reato.

Si rammenta che la legge attribuisce al giudice una funzione di "filtro" dei casi da trasmettere ai Centri per la giustizia riparativa: ai sensi dell'articolo 129 bis c.p.p. il giudice, con ordinanza, dispone l'invio dell'imputato e della vittima presso i Centri di cui sopra per l'avvio di un programma di giustizia riparativa su richiesta dell'imputato, della vittima o d'ufficio, qualora reputi che lo svolgimento di un programma riparativo **possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti**.

Al termine del programma viene trasmessa al giudice precedente una relazione redatta dal mediatore contenente la descrizione delle attività svolte e dell'esito riparativo raggiunto ma anche della mancata effettuazione del programma, dell'interruzione dello stesso o del mancato raggiungimento dell'esito riparativo; in questi ultimi casi, non si producono effetti sfavorevoli nei confronti della persona indicata come autore dell'offesa.

Ciò premesso, nel caso di specie, gli odierni imputati sin dalla prima udienza avanzavano richiesta di avvio di un percorso di giustizia riparativa rispetto al quale la p.o., interpellata, esprimeva la propria adesione.

Ammessi, avviato il percorso di mediazione, il Centro per la Giustizia Riparativa ha dato conto dell'attività in itinere attraverso la trasmissione di una relazione di aggiornamento ed al termine, ha redatto e comunicato una relazione finale.

Dalla relazione di aggiornamento in data 22.05.2023 si apprende che il percorso è stato strutturato, dopo l'acquisizione delle informazioni preliminari, attraverso l'avvio di colloqui separati, al fine di dare a ciascuno dei soggetti coinvolti nel percorso, uno spazio di ascolto separato, protetto e riservato.

Si apprende che i colloqui hanno permesso un'auto riflessione sulle scelte compiute e sugli effetti provocati a sé e agli altri; è emerso altresì che non è stata avviata alcuna mediazione diretta ossia con la concomitante presenza di tutti i soggetti coinvolti, stante l'assenza del consenso della p.o.

Si legge che i mediatori hanno ritenuto comunque, possibile *“costruire una forma di riparazione con modalità indirette che permette di valorizzare il desiderio riparativo di ommissis e di ommissis ed allo stesso tempo di rispettare i bisogni della vittima”*.

Tale ipotesi è stata condivisa da tutte le parti.

Dalla relazione finale del 6.12.2023, si apprende che sono stati calendarizzati e svolti colloqui individuali nelle seguenti date: *ommissis* e telefonici all'esito dei quali i mediatori hanno dato atto dell'impossibilità di avviare un incontro diretto tra le parti ritenendo comunque praticabile un **“canale comunicativo indiretto”**.

X e Y hanno scritto per la p.o. due lettere attraverso le quali da un lato è stata rispettata la richiesta di distanza della vittima ed al contempo, hanno prodotto ed espresso un gesto riparativo.

Le due missive hanno rappresentato poi per i due imputati un'ulteriore occasione di riflessione in ordine al riconoscimento dei bisogni e dei sentimenti dell'altro.

I mediatori hanno concluso il percorso asserendo che il **gesto riparativo svolto dagli imputati** *“permette di concretizzare quanto previsto dall'art 42 del decreto circa la responsabilizzazione delle persone indicate come autori dell'offesa e il riconoscimento della vittima (seppur non in uno spazio di dialogo diretto fra le parti)*.

Resta ancora aperta la possibilità della ricostruzione di una relazione fra i partecipanti nei termini di una reale comunicazione fra loro attraverso l'effettiva consegna degli scritti, possibilità ancora oggi non realizzata”.

Le parole della persona offesa dei reati

La p.o., dopo i fatti di cui al presente processo (*ommissis*)...ha deciso di esplicitare ai suoi pensieri e alle sue emozioni ponendoli in una lettera che ha consegnato al suo legale perché rimanga agli atti di questo processo.

Ha ribadito la difficoltà che non è propriamente una chiusura (*“non so se me la sento”*) dopo quanto occorso, a ricevere le lettere di X e Y dal momento che il ricordo di quanto accaduto ancora la destabilizza e la fa star male.

Ci tiene a comunicare il suo dolore e a dire che quanto accaduto porterà in lei i segni di una cicatrice indelebile. Ancora oggi, pur lontana dai luoghi in cui si sono verificati i fatti, ha difficoltà a relazionarsi con i ragazzi.

Il trattamento sanzionatorio

omissis

Ciò detto, questo Giudice ritiene applicabili le circostanze attenuanti generiche ex art 62 bis cp per la correttezza della condotta processuale tenuta dagli imputati e consistita nella partecipazione a tutte le udienze del processo ove gli stessi hanno sempre tenuto un comportamento corretto nei confronti di tutte le parti ed in primo luogo, della persona offesa, 

Hanno da subito, deciso di utilizzare uno strumento processuale nuovo, all'epoca da poco introdotto, dimostrando una chiara ed evidente – col tempo crescente- volontà di restaurazione del danno cagionato alla p.o., accettando di mettersi in discussione per quanto fatto e dimostrando concretamente di voler rimediare non solo con semplici e banali scuse ma attraverso un comportamento che prima di tutto si è posto loro in termini di impegno personali.

Tali elementi giustificano l'applicazione della riduzione premiale invocata nella massima estensione.

Si ritiene inoltre, applicabile l'attenuante di cui all'art 62 co1 n 6 cp in ragione degli esiti del percorso di giustizia riparativa avviato.

Come esposto, i mediatori hanno ritenuto concretizzati, nel percorso svolto, i dettami della previsione di cui all'art 42 del decreto D.lgs. 150/2022 “circa la responsabilizzazione delle persone indicate come autori dell'offesa e il riconoscimento della vittima (seppur non in uno spazio di dialogo diretto fra le parti)”.

In proposito, si ricorda che l'**obiettivo del programma** ossia quello di ottenere un **esito riparativo consistente nella** ricostruzione del legame spezzato tra vittima, reo e comunità, può dirsi raggiunto non solo attraverso un avvicinamento materiale e diretto ma anche **simbolico** attraverso dichiarazioni, scuse formali, impegni comportamentali anche pubblici o rivolti alla società concretamente volti ad elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o evitare che lo stesso sia portato a conseguenze ulteriori.

Ebbene, gli esiti del percorso trattamentale intrapreso e concluso dagli odierni imputati, l'impegno personale alla prosecuzione di un percorso di crescita e di ascolto delle proprie ed altrui esigenze intrapreso non può che portare a ritenere raggiunto un risultato positivo.

Ciascuno dei soggetti coinvolti nella presente vicenda “umana” prima che penale e processuale ha, con modalità indirette, “ricostituito” il rapporto lacerato- spezzato tra loro: ciascuno ha fatto sentire la propria voce all'altro.

X e Y hanno ascoltato la voce della p.o., ancora carica di dolore che richiede evidentemente un tempo di cura che non corrisponde a quello processuale.

Nel rispettare e nell'ascoltare tutta la potenza di questo dramma, gli odierni imputati hanno compreso la portata delle azioni poste in essere non solo nei confronti della vittima ma anche verso loro stessi, destinatari di un processo penale e di una condanna.

L'accettazione del processo, attraverso la scelta del rito abbreviato formalizzata ma soprattutto l'avvio e gli esiti del percorso di giustizia riparativa intrapreso permettono dunque, di valorizzare il risultato ottenuto a sua volta indice di una rieducazione già in atto della quale deve essere tenuta in debito conto nella commisurazione della pena considerata la giovane età degli imputati.

omissis

PQM

Visti gli artt. 438 ss, 533-535 cpp

DICHIARA

X e Y responsabili dei reati di cui all'imputazione, concesse ad entrambi le circostanze attenuanti generiche di cui all'art 62 bis cp e l'attenuante di cui all'art 62 co.1 n 6 cp, riuniti i fatti sotto il vincolo

della continuazione, operata la riduzione per il rito, condanna entrambi alla pena di **anni 2 mesi 10 di reclusione** e di **€ 12.000,00 multa** oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art 539 cpp

CONDANNA

X e Y al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile e rimanda al Giudice Civile per l'esatta quantificazione.

Visto l'art 541 cpp

CONDANNA

X e Y al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile per l'azione che liquida complessivamente nella misura di € 3.000,00 oltre iva, cpa e spese generali, se dovute, come per legge.

Visto l'art 544 co. 3 cpp riserva in giorni 30 il maggior termine per il deposito della motivazione.

Milano 25.03.2024

Il Giudice per l'Udienza Preliminare

Dott.ssa Sara Cipolla